

**DELIBERA n° 29 /2019**

**Definizione della controversia**

Sig.ra

/Wind Tre S.p.A. ( già H3G S.p.A.)

GU14/23/2017

***Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sicilia***

**NELLA SEDUTA DEL 06/09/2019**

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Co.Re.Com.);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il Co.Re.Com. Sicilia per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 01 gennaio 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l'Autorità ha delegato il Co.Re.Com. Sicilia alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, adottato con delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011;
- VISTA** l'istanza dell'istante, Sig.ra \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo dell'Ufficio il 18 gennaio 2017 al n. prot. 2531;
- VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e verificata la regolarità;

CONSIDERATA

**la posizione dell'istante:**

La Sig.ra \_\_\_\_\_, di seguito *istante o utente*, con la presente procedura ha lamentato nei confronti della Wind Tre S.p.A. (già H3G S.p.A.), per le utenze mobili degli addebiti ingiustificati sulla fatturazione nonché la mancanza riposta al reclamo. In particolare nell'istanza introduttiva del procedimento l'istante ha dichiarato quanto segue:

- alle utenze mobili \_\_\_\_\_ erano abbinati i piani tariffari in abbonamento rispettivamente "Free400", "Web Light", "Tre. Time Medium e " Web Night& Day Pack" con canone complessivo mensile pari ad euro 70,00 (settanta/00);

- a far data dal mese di novembre 2015 riscontrava un'anomalia sulla fatturazione delle sim, in particolare:

1) nella fattura n.1541303928 con scadenza 09/12/2015, l'importo di euro 100,50 a titolo di *traffico extra soglia* ed euro 0,73 per servizi mai richiesti "App&Store di 3" ed "EMCUBE";

2) nella fattura n. 1631103394 con scadenza 08/02/2016, l'importo di euro 420,50 a titolo di *traffico extra soglia* ed euro 5,37 per servizi mai richiesti "M-Service " ed "EMCUBE";

3) nella fattura n. 1632846237 con scadenza 07/04/2016, l'importo di euro 153,01 a titolo di *traffico extra soglia* ed euro 5,36 per il servizio mai richiesti "M-Service ";

4) in riferimento alla fattura con scadenza 07/06/2016, euro 383,46 ;

5) in riferimento alla fattura con scadenza 08/08/2016, euro 406,97;

6) nella fattura n.1637673646 con scadenza 08/10/2016, l'importo di euro 75,29 a titolo di *chiamate nazionali* (già incluse nel piano tariffario) ed euro 64,50 a titolo di *traffico extra soglia*;

7) nella fattura n. 1639157990 con scadenza 09/12/2016, l'importo di euro 39,77 a titolo di *chiamate nazionali* (già incluse nel piano tariffario) ed euro 34,51 a titolo di *traffico extra soglia*.

- dopo reiterati reclami sporti a mezzo call- center ed al ricevimento di ogni singola fattura, in data 13/06/2016 inoltrava a mezzo fax reclamo scritto. Nel reclamo, oltre a contestare l'indebita fatturazione subita la stessa chiedeva espressamente il blocco di tutti i servizi a pagamento, mai attivati e mai fruiti, il blocco per il traffico a consumo, in quanto estranei a quanto contrattualmente sottoscritto con l'operatore.

- l'operatore non dava risposta al reclamo, non assecondava le esplicite richieste fatte e perseverava nell'indebita fatturazione.

In base a tali premesse l'istante ha richiesto :

1) l'indennizzo per attivazione del servizio accessorio non richiesto "App&Store di 3", ai sensi dell'art.8 dell'allegato A della Delibera 73/11/CONS;

2) l'indennizzo per attivazione del servizio accessorio non richiesto "EMCUBE", ai sensi dell'art.8 dell'allegato A della Delibera 73/11/CONS;

3) l'indennizzo per attivazione del servizio accessorio non richiesto "M-Service", ai sensi dell'art.8 dell'allegato A della Delibera 73/11/CONS;

4) indennizzo per la mancata risposta al reclamo scritto del 13/06/2016;

5) rimborso delle somme corrisposte in relazione al *traffico extra soglia* ed ai servizi a sovrapprezzo e opzioni attivate mai richieste né usufruite;

6) liquidazione spese legali per la procedura ed assistenza;

7) liquidazione delle spese per i danni subiti.

CONSIDERATA

**la posizione dell'operatore Wind Tre S.p.A. ( già H3G S.p.A. ):**

L'operatore Wind Tre S.p.A. ( già H3G S.p.A. ) di seguito Wind, società o operatore, nella propria memoria ha contestato quanto rappresentato dall'istante come di seguito si dettaglia. In *primis* ha eccepito la richiesta di indennizzo per la mancata risposta al reclamo, atteso che l'istante è già stata indennizzata mediante assegno bancario inviato nella data del 07/02/2017 tramite corriere Poste Italiane (TN151472042163) come da impegno assunto in sede di conciliazione e riportato nel verbale di conciliazione redatto in data 31/10/2016. Nel proseguo della memoria e nel merito ha dichiarato quanto segue.

La sim \_\_\_\_\_ è stata attivata in data 12/12/2009 ed è stata associata al piano tariffario dati in abbonamento consumer "Tre. Time Medium", nonché all'acquisto del terminale *Huawei E156G*, mediante la formula *Scegi 3New Internet*. La sim è stata

disattivata in data 26/02/2016. La numerazione mobile \_\_\_\_\_, è stata attivata in data 17/10/2015 ed associata al piano tariffario dati in abbonamento consumer "**Web Light 2015**", nonché all'acquisto del terminale modello **Web Pocket 42** che prevede un corrispettivo mensile, ed in caso di recesso anticipato, il pagamento, in unica soluzione, delle rate residue rimanenti. La scadenza del vincolo contrattuale è prevista per il 15/04/2018. La sim \_\_\_\_\_ è stata attivata in data 17/10/2015 ed in seguito alla portabilità dall'operatore WIND è stata associata al piano tariffario voce in abbonamento consumer "**Free 400**", nonché al terminale **Apple I Phone 6S 16 GB Space**, mediante finanziamento e con vincolo contrattuale fino al 15/04/2018. In ultimo la sim \_\_\_\_\_ è stata attivata in data 19/02/2016 ed associata al piano tariffario dati in abbonamento consumer "**Web Night&Day**". Nel proseguo ed in relazione agli addebiti per traffico extra soglia e servizi a valore aggiunto, per la complessiva somma di euro 1.552,00 contestati dall'istante a far data dalla fattura n. 1541303928 dell' 08/11/2015, l'operatore ha evidenziato quanto segue. In *primis* ha esplicitato di aver fatturato tutto il traffico generato dalle utenze oggetto di contestazione, secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti dai ciascun piano tariffario sottoscritto dall'istante. Conseguentemente il traffico generato per servizi non compresi nei *plafond* è stato oggetto di specifica ed autonoma tariffazione. Altresì ha evidenziato che le fatture non sono state contestate nei termini indicati dall'art.9 della Carta dei Servizi e dall'art. 25, comma 2, delle Condizioni Generali di Contratto, ovvero nei termini dei 90 giorni. Difatti nell'arco temporale indicato dall'istante, *a far data dalla sottoscrizione dei contratti*, non sono pervenute alla società segnalazione, oltre a quella trasmessa a mezzo telefax nel giugno 2016. Pertanto data la tardività nella segnalazione da parte dell'utente, la società non potrà essere condannata a rimborsare somme fatturate per servizi che comunque sono stati fruiti dall'istante. Proseguendo ed in relazione ai lamentati importi in fattura per il traffico extra soglia, l'operatore ha precisato che si tratta di traffico dati generato sotto "rete3" e che tali importi sono stati legittimamente fatturati nel rispetto della Delibera n.326/10/CONS. Difatti, l'ultimo comma dell'art.3 della delibera appena citata, ha sancito, quale soglia unica per tutti gli utenti consumer l'importo di euro 50,00 (IVA esclusa), come limite massimo per il consumo di traffico dati. La stessa norma fa salva l'ipotesi in cui l'utente comunichi al Gestore la propria volontà di fissare un diverso limite quale soglia di blocco del traffico prodotto dalle proprie *sim*. Nel caso di specie, l'istante non ha mai optato per una diversa soglia di sicurezza del traffico dati, ragione per cui la società ha correttamente mantenuto la soglia preimpostata, pari ad euro 50,00. Ed ancora ha ribadito che la società, come previsto all'art.4 della propria Carta dei Servizi, al punto "*Trasparenza dei prezzi*", mette a disposizione della propria Clientela diversi strumenti attraverso i quali consentire il controllo, in tempo reale ed in ogni momento, del livello di spesa raggiunto; il numero gratuito 4030 per i piani ricaricabili ed il 4034 per i piani in abbonamento oppure tramite collegamento al sito, accedendo personalmente all'area Clienti 133, sezione **Info Costi**, accessibile anche gratuitamente dal proprio cellulare. Pertanto l'istante avrebbe potuto monitorare personalmente il traffico generato ed il livello di soglia raggiunto. Ne consegue pertanto la legittimità degli addebiti e la debenza delle somme richieste all'istante nelle fatture. Nel proseguo ed in relazione agli ulteriori addebiti in fattura per servizi mai richiesti la società ha esplicitato quanto segue. Gli addebiti contestati sono stati fatturati in base all'erogazione di servizi in abbonamento e consistono in contenuti scaricabili la cui attivazione può avvenire solo da parte dell'utente sia da "Portale 3", sia da siti internet mobili esterni. Il contenuto è erogato dal *partner (provider)* con cui Wind ha precisi rapporti contrattuali o da un terzo soggetto che ha rapporti contrattuali con altri operatori. Il rapporto tra Wind e questi *provider* garantisce verifiche molto stringenti. Dette verifiche vengono effettuate da una specifica piattaforma (UHB) che controlla, sui servizi *wap billing* (Contenuti Portale3), le fasi di *attivazione, addebito, caring, billing e disattivazione*. La piattaforma tecnologica di "3" (HUB) verifica che il cliente abbia cliccato sul tasto di conferma/acquisto compreso nella *landing page* (ossia pagina di attivazione) del *partner provider* autorizzando, la positiva conclusione della fase di attivazione e il susseguente addebito, solo se tale azione viene compiuta da parte dell'utente. Contestualmente alla fase di attivazione, il *partner provider* provvede ad inviare il c.d. "*Welcome Message*" che informa il cliente sulle modalità di disattivazione e sulle modalità di fruizione del servizio erogato. In merito ai servizi *wap billing*, Wind è

l'unico operatore che prevede negli accordi con i *partner provider* che gli stessi inviino settimanalmente un SMS gratuito di *caring*, con lo stato di attivazione del servizio, le modalità di disattivazione e di fruizione dei contenuti acquistati, in modo che il cliente possa sapere senza ombra di dubbio dell'attivazione in corso e provvedere alla sua disattivazione. Il metodo di attivazione di tali servizi è stato studiato, oltre che per rispettare le norme vigenti, anche per accertare la volontarietà del cliente, evitando sottoscrizioni così dette "causali". Ne consegue che l'utente, quand'anche il servizio fosse stato attivato senza suo espresso consenso, è posto in condizione di sapere dell'avvenuta attivazione del servizio contestato grazie agli SMS settimanali. La società pertanto contesta le doglianze dell'istante ma ancora di più contesta, la richiesta di indennizzo per servizi non richiesti, atteso che l'Autorità, nelle proprie delibere/determine, ha stabilito che la fattispecie esula dall'ambito oggettivo della delibera n.73/11/CONS, non trattandosi di attivazione di servizi non richiesti ma di indebita fatturazione che trova il suo soddisfacimento nel rimborso o storno degli importi. Pertanto la società ha chiesto il rigetto delle richieste di indennizzo formulate dall'istante.

**CONSIDERATO** che l'istante ha depositato controdeduzioni alla memoria dell'operatore dichiarando di aver ricevuto, in itinere del procedimento, l'ulteriore fattura n.1731070431 con scadenza 07/02/2017 dell'importo di euro 225,85, di cui euro 166,50 a titolo di traffico, opzioni e servizi a sovrapprezzo.

**CONSIDERATO** che in sede di udienza di discussione, le parti non hanno raggiunto un accordo.

**CONSIDERATA la motivazione della decisione:**

In via preliminare, si dichiarano inammissibili le pretese risarcitorie formulate dall'istante nella richiesta di cui al *punto 7)* atteso che le stesse non possono essere oggetto di pronuncia da parte dell'Autorità, ai sensi dell'*art.19* comma 4 del *Regolamento*, quindi del delegato Corecom, risultando di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato.

L'istante, intestatario di un contratto a cui risultano associate le seguenti utenze mobili , ha lamentato nei confronti della società gli addebiti ingiustificati di costi extra soglia, dei servizi a sovrapprezzo ed opzioni mai richiesti.

In *primis*, ed in relazione alla richiesta di cui al *punto 4)*, occorre precisare che, in occasione dell'esperimento del tentativo di conciliazione innanzi al Corecom, in data 31/10/2016, l'operatore Wind offriva, ai soli fini di una definizione bonaria della controversia, un indennizzo di euro 60,00, previsto dalla Carta dei Servizi H3G per la mancata risposta al reclamo. Nonostante l'istante abbia rifiutato tale indennizzo in sede di conciliazione, tale somma veniva comunque corrisposta all'utente a mezzo assegno bancario inviato in data 07/02/2017 con Poste Italiane (TN151472042163) all'indirizzo dell'istante. Circostanza confermata in sede di udienza di discussione. Sul punto, appare d'obbligo precisare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 73/11/CONS, "*le disposizione del presente regolamento non si applicano nei casi in cui l'operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali prima dell'instaurazione della controversia, o quando, all'esito della fase conciliativa, dal relativo verbale risultino l'impegno dell'operatore al riconoscimento degli indennizzi e le concrete modalità di corresponsione degli stessi*". Pertanto, la richiesta non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto già soddisfatta secondo il regolamento contrattuale.

Tanto premesso, dalla documentazione depositata in atti, è risultato che l'istante ha attivato le sim con differenti piani tariffari. Nello specifico per la sim attivata in data 17/10/2015, ha scelto il piano tariffario "Free 400", con 400 minuti di chiamate, 400 SMS e 4GB di traffico dati al costo mensile pari ad euro 30,00. Alla sim , attivata in data 17/10/2015 ha abbinato il piano tariffario " Web Light ". Costo 15,00 euro mensile, con 3GB di traffico dati. All'utenza , attivata in

data 12/12/2009, ha abbinato il piano tariffario "Tre.Time Medium", con 300 ore di traffico dati e 1GB GPRS, sim disattivata in data 26/02/2016. Ed in ultimo per la sim \_\_\_\_\_, attivata in data 19/02/2016, ha scelto il piano tariffario "Web Night&Day Pack" ad un costo mensile di euro 20,00. In atti risultano depositate da parte dell'istante le fatture n.1541303928 del 08/11/2015, n. 1631103394 del 08/01/2016, n.1632846237 del 08/03/2016, n. 1637673646 del 08/09/2016 e la fattura n. 1639157990 del 08/11/2016. Non vi è invece, evidenza documentale, della fattura di euro 383,46, con scadenza 07/06/2016, della fattura di euro 406,97 con scadenza 08/08/2016 e della fattura n.1731070431 con scadenza 07/02/2017 dell'importo di euro 225,85 di cui euro 166,50 a titolo di traffico extra soglia, opzioni e altri servizi. Orbene dalla disanima delle fatture in atti è risultato che la richiesta di cui al *punto 5)* può essere accolta nei limiti e con le indicazioni che di seguito si evidenziano. Difatti, in relazione al traffico *extra soglia* lamentato dall'istante, l'operatore, nel caso di specie non ha fornito prove volte a dimostrare che l'utente fosse stato preavvisato tempestivamente circa l'esaurimento del *plafond* previsto per il traffico dati. La delibera n. 326/10/CONS, del 1 luglio 2010, recante " *Misure di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali*", prevede all'articolo 2, che nell'ipotesi di *plafond* per l'utilizzo del traffico dati, "[q]ualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori provvedono a far cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo (di tempo o di volume) di cui al comma 1 sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri per quest'ultimo, avvisandolo di tale circostanza". Alla luce di quanto previsto dalla citata delibera, l'operatore ha l'obbligo di interrompere la fornitura del servizio *internet* al momento di esaurimento del *plafond* previsto, nell'ipotesi in cui l'utente non abbia reso diversa indicazione in forma scritta. Nel caso di specie, in assenza di prove circa le indicazioni scritte rese dall'utente, trova applicazione quanto sopra citato. Pertanto, l'operatore, che non abbia interrotto il servizio *internet* contravvenendo a quanto stabilito dall'articolo 2 della citata delibera, deve restituire le somme illegittimamente detratte al cliente. Pertanto Wind è tenuta allo storno e/o rimborso del traffico *extra soglia* addebitato nelle fatture. In relazione poi ai servizi a sovrapprezzo, la società non ha fornito prova della loro debenza, ( copia dei *log* di attivazione o dell'URL della *landing page* navigata dal cliente), ne ha depositato la documentazione probante inerente le opzioni attivate sulle utenze benchè reclamate dall'istante. Pertanto gli importi contestati devono essere stornati e se pagati, rimborsati all'istante. Considerato che l'utente, ha reso edotto l'operatore su tali disservizi con il reclamo del 13/06/2016, ed atteso che, la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali prevede che " *il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione delle fatture o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi*", la Wind è tenuta a stornare e/o rimborsare all'istante, gli importi addebitati oltre il costo mensile pattuito per ciascuna sim, dalla fattura emessa nel mese di gennaio 2016 (sei mesi antecedenti) fino alla fattura n.1731070431 del 07/02/2017, emessa in itinere di contestazione. Atteso che, la parziale documentazione depositata in atti, non permette di stabilire l'effettivo *quantum* del rimborso e/o dello storno, la società è tenuta a stornare e/o rimborsare all'istante gli importi eccedenti il costo mensile sottoscritto per ciascuna sim. Pertanto, per la sim \_\_\_\_\_ deve stornare e/o rimborsare gli importi addebitati oltre il costo mensile di euro 30,00, per la sim \_\_\_\_\_, è tenuta a stornare o rimborsare all'istante, gli importi addebitati oltre il costo mensile di euro 15,00 e per l'utenza mobile \_\_\_\_\_, è tenuta a stornare o rimborsare all'istante, gli importi addebitati oltre il costo mensile pari ad euro 20,00. Invece per la numerazione \_\_\_\_\_ disattivata nella in data 26/02/2016 ed attesa la documentazione depositata in atti, nulla è dovuto. In relazione alle richieste di indennizzo per attivazione del servizio accessorio di cui ai punti 1,2,3) le stesse non possono trovare accoglimento. Come già precisato in numerose pronunce dall'Autorità, difatti, la fattispecie in esame non rientra nella categoria di servizi non richiesti di cui all'art.8 del *Regolamento sugli Indennizzi*, in quanto si tratta : a) di servizi diversi dai servizi di comunicazione elettronica ai quali si riferiscono gli indennizzi del *Regolamento Indennizzi*; b) di servizi forniti da soggetti terzi rispetto all'operatore di comunicazione elettronica che, come tale, resta estraneo al rapporto contrattuale tra l'utente ed il fornitore del servizio; c) di servizi in relazione ai quali il

rapporto contrattuale con l'operatore, che costituisce fondamento per il riconoscimento dell'indennizzo e del corrispondente meccanismo di liquidazione, attiene solo alla fase dell'addebito, e non a quello della attivazione in senso stretto.

Infine, trova accoglimento la richiesta di cui al punto 6), ed appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, l'importo di euro 100,00 (cento/00), atteso che l'istante ha presenziato ad entrambe le procedure con l'assistenza di un delegato di propria fiducia.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente della Segreteria Co.Re.Com., arch. Francesco Di Chiara, il Comitato all'unanimità dei presenti

### DELIBERA

1. Di accogliere parzialmente l'istanza della \_\_\_\_\_, nei confronti della Wind Tre S.p.A. (già H3G S.p.A.), per le sim \_\_\_\_\_ e per le motivazioni di cui in premessa.
2. La Wind Tre S.p.A. (già H3G S.p.A.) è tenuta a liquidare all'istante, a mezzo bonifico o assegno bancario, la somma di euro 100,00 (cento/00) a titolo di rimborso delle spese di procedura.
3. La società Wind Tre S.p.A. (già H3G S.p.A.) è tenuta altresì, a rimborsare/stornare gli importi fatturati oltre il costo mensile di euro 30,00 (trenta/00) con riferimento all'utenza mobile \_\_\_\_\_, gli importi fatturati oltre il costo mensile di euro 15,00 (quindici/00) per la sim \_\_\_\_\_ e gli importi fatturati oltre il costo mensile di euro 20,00 (venti/00) per l'utenza mobile \_\_\_\_\_. Gli importi se rimborsati, dovranno essere maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
4. La Wind Tre S.p.A. (già H3G S.p.A.) è tenuta altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art.19 comma3, del "Regolamento", il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003,n.259.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art.19, comma 5, del "Regolamento".

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Co.Re.Com. Sicilia e dell'AGCOM.  
Palermo, 06 SET. 2019



IL PRESIDENTE  
Prof.ssa Maria Annunziata Astone

I COMMISSARI

Avv. Alessandro AGUECI

Dott. Alfredo RIZZO

Avv. Mariano EQUIZZI

Avv. Antonio VICCE

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
Il Dirigente della Segreteria Co.Re.Com.  
arch. Francesco Di Chiara

